



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

**IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il *“Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”*;
- VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il *“Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante *“Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica”*;
- VISTA la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante *“Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli degli ispettori e appuntati e finanziari del Corpo della Guardia di Finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia Penitenziaria e al Corpo Forestale dello Stato”* e, in particolare, l’art. 26, concernente le qualità di condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e, in particolare, gli articoli 22 e seguenti, in materia di accesso ai documenti amministrativi e i relativi atti attuativi;
- VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante *“Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”*;
- VISTA la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante *“Delega al Governo in materia di riordino dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo Forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato. Norme di coordinamento delle Forze di Polizia”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;
- VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, recante *“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato”*;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

in particolare, l'articolo 35, comma 6, circa le qualità di condotta che devono possedere i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato;

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)”*;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”* come modificato, in particolare, dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il *“Codice dell'amministrazione digitale”*;
- VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante il *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”*;
- VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante *“Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego”*;
- VISTA la legge 4 novembre 2010, n. 183, ed in particolare l'art. 28, che dispone *“Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti, minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni”*;
- VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”* e, in particolare, l'articolo 8, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;
- VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante “*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;
- VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante “*Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»*”;
- VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante “*Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95*”;
- VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, e, in particolare, gli articoli 12 e 24, che apportano modificazioni alla predetta legge n. 241 del 1990 in materia di autocertificazione e al predetto Codice dell’amministrazione digitale in materia di identità digitale;
- VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, concernente “*Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo*” e, in particolare, l’articolo 44, recante “*Tesseramento e reclutamento di atleti paralimpici da parte dei gruppi sportivi della Polizia di Stato – Fiamme Oro*”;
- VISTO l’articolo 1, comma 961-bis, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall’articolo 17-bis del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
- VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, che inserisce nel citato d.lgs. n. 165/2001 l’art. 35-ter, introducendo la “*Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni*”;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 che, modificando l'articolo 35-ter del d.lgs. 165/2001, ha previsto che *“per le amministrazioni di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è adottato apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante *“Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con d.P.R. n. 3/1957”*;
- VISTO l'art. 77 del *“Regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza”*, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, che ha, tra l'altro, previsto la costituzione dei gruppi sportivi *“Polizia di Stato – Fiamme Oro”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il *“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il *“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2014, recante *“Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno 23 giugno 2022, n. 103, recante il *“Regolamento relativo ai requisiti e alle modalità di accesso, nonché ai requisiti di idoneità psicofisica per gli atleti paralimpici, alla «Sezione paralimpica Fiamme Oro» della Polizia di Stato e al reimpiego del personale non più idoneo all'attività sportiva paralimpica”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168, di approvazione del *“Regolamento recante disciplina delle modalità di svolgimento dei concorsi nella Polizia di Stato per l'accesso ai ruoli del personale, ai ruoli direttivi e alle carriere dei funzionari e per la promozione a vice questore aggiunto e dei relativi corsi di formazione iniziale, dei corsi di formazione dirigenziale e di*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

aggiornamento per i funzionari, nonché dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla banda musicale”;

- VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia del 28 dicembre 2023, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, adottato in attuazione dell'art. 35-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- VISTO il decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 28 febbraio 2019, recante: *“Modalità per l'impiego nella Sezione paralimpica dei gruppi sportivi “Polizia di Stato - Fiamme Oro” del personale della Polizia di Stato inidoneo al servizio di Polizia ai sensi del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339, e di quello che accede al ruolo d'onore”;*
- ATTESA la necessità di bandire un concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di n. 3 atleti da assegnare ai gruppi sportivi “Polizia di Stato - Sezione paralimpica Fiamme Oro”, da inquadrare nei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, con la qualifica di agente tecnico;

DECRETA

Art. 1

Posti a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento nei gruppi sportivi della Polizia di Stato “Sezione paralimpica Fiamme Oro”, di **3 atleti** riconosciuti di interesse nazionale e paralimpico dal Comitato Italiano Paralimpico (di seguito C.I.P.), che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti e assistenti tecnici del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, con la qualifica di agente tecnico.
2. I **3 posti** messi a concorso, per l'accesso alla qualifica iniziale del suddetto ruolo degli agenti tecnici, sono ripartiti come segue:
 - a) N.1 atleta, di sesso **maschile**, disciplina **scherma paralimpica**, specialità **spada e sciabola**, categoria di disabilità **B** (Codice DP01_261);
 - b) N.1 atleta di sesso **maschile**, disciplina **paraciclismo su strada**, specialità **corsa in linea su strada e prova a cronometro su strada**, categoria disabilità **MC4** (Codice DP02_261);
 - c) N.1 atleta, di sesso **femminile**, disciplina **nuoto paralimpico**, specialità **50 dorso-100 stile libero**, categoria di disabilità **S3** (Codice DP03_261);
3. Nel caso in cui i posti previsti per una o più delle discipline sopra indicate non risultassero coperti, l'Amministrazione può assegnarli ad altra disciplina tra quelle indicate al comma 2.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 2

Requisiti di partecipazione e cause di esclusione

1. Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana;
 - b) godimento dei diritti civili e politici;
 - c) aver compiuto il 17° anno di età e non aver compiuto il 35° anno di età;
 - d) possesso delle qualità di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001.
La valutazione comprende l'accertamento dell'attuale o pregressa sottoposizione a misure di prevenzione o di sicurezza;
 - e) possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado o equipollente;
 - f) essere stati riconosciuti da parte del C.I.P. atleta di interesse nazionale e paralimpico;
 - g) essere tesserati presso le Federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.I.P.;
 - h) possesso di almeno uno dei titoli sportivi paralimpici elencati all'art. 8 del presente bando;
 - i) possesso del certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica riferito alla disciplina sportiva per la quale si concorre, recante data non anteriore a trenta giorni prima degli accertamenti psico-fisici, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale 23 giugno 2022, n. 103;
 - j) possesso dei requisiti di idoneità fisica richiesti per l'attività sportiva paralimpica esercitata, secondo i criteri fissati dal C.I.P.;
 - l) possesso dell'idoneità attitudinale al servizio di polizia, da accertare in conformità alle disposizioni contenute nel d.m. n. 103/2022. I requisiti di idoneità devono essere posseduti dai candidati al momento dello svolgimento degli accertamenti; l'eventuale acquisizione dei requisiti in un momento successivo non rileva ai fini dell'idoneità.
2. I requisiti di partecipazione di cui al comma 1 del presente articolo devono permanere, ad eccezione di quello relativo ai limiti di età, a pena di esclusione, sino al termine della procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del d.lgs. n. 95 del 2017.
3. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, destinatari della misura accessoria dell'estinzione del rapporto d'impegno prevista dall'articolo 32-*quinqies* del codice penale, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che hanno subito sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., con applicazione di pene accessorie, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza annullamento della misura, ovvero assoluzione o



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi. Non sono altresì ammessi a partecipare al concorso coloro i quali sono stati o sono sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza.

4. Non sono, infine, ammessi a partecipare coloro che:
 - a) sono stati dimessi o espulsi per motivi penali o disciplinari da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nei ruoli o nelle carriere della Polizia di Stato;
 - b) sono stati destinatari della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio o dall'impiego ovvero nei cui confronti risulti ancora pendente il procedimento disciplinare per l'irrogazione della stessa sanzione;
 - c) in analogia al disposto dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono o sono stati sospesi, a qualsiasi titolo, cautelativamente dal servizio per motivi penali o per motivi disciplinari per fatti per i quali è ancora pendente il giudizio penale o disciplinare; resta ferma la previsione contenuta nell'articolo 94 del citato d.P.R. n. 3/1957.
5. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare i requisiti della condotta e quelli dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilità penale, il candidato decade dai benefici conseguiti in virtù di un provvedimento emanato in suo favore sulla base di una dichiarazione non veritiera.
6. Ove si accerti, in occasione dei controlli, la mancata veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ferma restando la responsabilità penale, è dichiarata, con efficacia retroattiva, la decadenza dall'impiego con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
7. L'Amministrazione provvede, altresì, ad accertare il possesso dei titoli sportivi di cui al comma 1, lettere *f*), *g*) e *h*), al fine di verificare la sussistenza dei requisiti indispensabili per la partecipazione al concorso.
8. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti, partecipano alla procedura concorsuale "con riserva".
9. L'esclusione del candidato dal concorso, per difetto di uno o più dei requisiti prescritti, è disposta in ogni momento con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 3

Domanda di partecipazione - modalità telematica

1. La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Portale unico del reclutamento, disponibile all'indirizzo www.inpa.gov.it.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. La domanda deve essere compilata e trasmessa attraverso il Portale concorsi della Polizia di Stato, presente all'indirizzo <https://concorsionline.poliziadistato.it> cui si può accedere, mediante apposito *link* di reindirizzamento, anche dal citato Portale unico del reclutamento.
3. Alla procedura informatica di presentazione della domanda, il candidato potrà accedere attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:
 - a) sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), con le relative credenziali (username e password), che dovrà previamente ottenere rivolgendosi a uno degli *identity provider* accreditati presso l'Agenzia per l'Italia Digitale (A.G.I.D.), come da informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it;
 - b) sistema di identificazione digitale "Entra con CIE" con l'impiego della CIE (Carta di Identità Elettronica), rilasciata dal Comune di residenza.
Si potrà accedere con le seguenti modalità:
 - a) inserendo le credenziali CIE (Numero CIE o codice fiscale o E-mail e Password) con successiva autorizzazione tramite SMS o notifica sull'app CieID;
 - b) una volta attivate le Credenziali CIE (livello 2) e dopo aver certificato il dispositivo, si dovrà aprire l'App CieID ed inquadrare il QR Code;
 - c) con la lettura della Carta (livello 3) da uno smartphone NFC con l'app CieID registrando la carta, o da PC con il "Software CIE" ed un lettore di smart card.
4. Per i candidati minorenni la domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata con le modalità sopra indicate da uno dei genitori, purché esercente la responsabilità genitoriale, o, in mancanza di questi ultimi, dal tutore del minore, intendendosi acquisito l'assenso alla sottoposizione ai prescritti accertamenti dell'idoneità psico-fisica e attitudinale. Entro il medesimo termine perentorio di cui al comma 1, deve essere sottoscritta e inviata l'autorizzazione all'assunzione (*All.1*), con copia fronte/retro dei loro documenti di identità, all'indirizzo PEC dipps035.0602@pecps.interno.it.
5. I candidati devono inoltrare all'indirizzo PEC dipps035.0602@pecps.interno.it entro il medesimo termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando, l'attestazione debitamente compilata dal C.I.P. (*All.2*), controfirmata per presa visione e conferma dagli interessati, sulla quale sono indicati i titoli sportivi, tra quelli elencati al successivo articolo 8, comma 1, che intendono far valere ai fini della determinazione del punteggio di merito. Nella citata attestazione il C.I.P. deve, altresì, indicare se i candidati siano attualmente riconosciuti "atleta di interesse nazionale e paralimpico". La suddetta attestazione dovrà essere trasmessa in uno specifico file pdf nominato come segue: Cognome Nome data di nascita FOP261 – attestazione Federazione (es. ROSSI Mario 01.01.2000 FOP261 – attestazione Federazione). Il mancato invio della suddetta attestazione con le modalità ed entro i termini sopraindicati comporterà l'esclusione dalla procedura concorsuale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

6. Qualora il candidato voglia modificare o revocare la domanda già trasmessa, deve annullarla per inviarne una nuova versione, entro il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso, alla scadenza del predetto termine, il sistema informatico non riceverà più dati.

Art. 4

Compilazione della domanda di partecipazione

1. Nella domanda di partecipazione il candidato ovvero, se lo stesso è minorenni, il genitore o il tutore deve dichiarare:
 - a) il cognome e il nome;
 - b) il luogo e la data di nascita;
 - c) il codice fiscale;
 - d) il possesso della cittadinanza italiana;
 - e) la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale, quest'ultimo dovrà rimanere attivo fino al termine della procedura concorsuale per l'invio e la ricezione delle comunicazioni e notifiche relative al concorso;
 - f) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - g) di non aver riportato condanne anche non definitive per delitti non colposi, di non aver subito sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. con applicazione di pene accessorie, o di non aver assunto la qualità di imputato in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali è stato sottoposto a misura cautelare personale o lo è stato senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi;
 - h) di non essere stato o non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
 - i) di non essere stato dimesso o espulso per motivi penali o disciplinari da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nei ruoli o nelle carriere della Polizia di Stato;
 - j) di non essere stato destinatario della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio o dall'impiego ovvero di non essere sottoposto a procedimento disciplinare per l'irrogazione della stessa sanzione;
 - k) di non essere o essere stato sospeso, a qualsiasi titolo, cautelatamente dal servizio per motivi penali o per motivi disciplinari, per fatti per i quali è ancora pendente il giudizio penale o disciplinare;
 - l) i servizi eventualmente prestati come dipendente presso le pubbliche amministrazioni e le cause, diverse dall'invalidità psico-fisica, di espulsione o proscioglimento, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero di destituzione, dispensa o di decadenza dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare;
 - m) il possesso del titolo di studio richiesto, con l'indicazione della scuola, dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- n) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza compatibili di cui all'articolo 5, comma 4, del d.P.R. n. 487/1994, nonché all'articolo 73, comma 14, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 20 agosto 2013, n. 98;
 - o) il codice relativo alla disciplina/specialità sportiva per la quale si concorre;
 - p) di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Il candidato deve comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione di residenza, del proprio recapito e il nuovo indirizzo PEC, dichiarato nella domanda, presso il quale intende inviare e ricevere le comunicazioni relative al concorso nonché qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria, successiva alla dichiarazione di cui al precedente comma 1. A tal fine, l'interessato deve inviare detta comunicazione, unitamente a copia fronte/retro di un valido documento d'identità, in formato PDF, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dipps035.0602@pecps.interno.it. Per i candidati minorenni le suddette comunicazioni devono essere effettuate con le modalità sopra indicate da uno dei genitori, purché esercente la responsabilità genitoriale, o in mancanza di questi ultimi dal tutore del minore.
 3. La domanda di partecipazione è limitata ad una sola disciplina tra quelle elencate all'art. 1 del presente bando, che deve essere indicata dai candidati attraverso gli appositi codici di riferimento.
 4. I titoli di preferenza non dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione al concorso non sono valutati ai fini della formazione della graduatoria finale di merito.
 5. L'Amministrazione della pubblica sicurezza non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete indicazioni dell'indirizzo o recapito da parte dei candidati, ovvero da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi telematici non imputabili all'Amministrazione stessa.
 6. Tramite l'accesso al portale "*concorsi online*", sezione "*le mie domande*", il candidato può scaricare, in versione PDF stampabile, copia della domanda che ha trasmesso.

Art. 5

Fasi di svolgimento del concorso

1. Il concorso si articola nelle seguenti fasi:
 - a) accertamenti psico-fisici;
 - b) accertamenti attitudinali;
 - c) valutazione dei titoli sportivi.
2. La Commissione esaminatrice procede alla valutazione dei titoli posseduti dai soli candidati risultati idonei agli accertamenti previsti alle lettere a) e b) del precedente comma 1.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 6

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice del concorso è presieduta da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore, e qualifiche equiparate, ed è composta da:
 - a) un funzionario di qualifica dirigenziale della carriera dei funzionari di Polizia in servizio presso la Direzione centrale per le risorse umane;
 - b) un funzionario della carriera dei funzionari di Polizia, con qualifica non superiore a vice questore, in servizio presso uffici, reparti e istituti periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza aventi competenza sul territorio della Città metropolitana di Roma capitale;
 - c) un rappresentante del C.I.P.
2. Uno dei componenti, compreso il Presidente, di cui al comma precedente, deve prestare servizio presso l'Ufficio per Gruppi Sportivi della Polizia di Stato – Fiamme Oro dell'Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Art. 7

Convocazione all'accertamento dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale

1. I candidati sono convocati per essere sottoposti all'accertamento dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale in base al calendario pubblicato sul sito istituzionale www.poliziadistato.it il **3 novembre 2026**. Tale pubblicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati interessati.
2. Il giorno di presentazione agli accertamenti psico-fisici i candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e, a pena di esclusione, di un certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica riferito alla disciplina per la quale concorrono, recante data non anteriore a trenta giorni dalla data di presentazione degli accertamenti. I requisiti di idoneità fisica di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi pubblici, per titoli, per l'accesso alla «Sezione paralimpica Fiamme Oro» sono quelli richiesti per l'attività sportiva paralimpica esercitata, secondo criteri fissati dal C.I.P.
3. Il primo giorno di convocazione devono altresì presentare, a pena di esclusione, un certificato anamnestico, come da modello allegato al presente bando (**All.3**), sottoscritto dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dall'interessato. In tale occasione, gli stessi possono presentare eventuali integrazioni di titoli sportivi,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

attestati dal C.I.P., conseguiti dall'atleta nel periodo intercorso tra la presentazione della domanda di partecipazione e la data di scadenza della stessa.

4. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici, i candidati sono sottoposti da parte della commissione medica ad una visita consistente in:
 - a) raccolta anamnestica;
 - b) esame obiettivo generale;
 - c) esami di laboratorio per la ricerca di sostanze psicoattive;
 - d) valutazione psichiatrica.
5. I concorrenti sono sottoposti agli accertamenti fisici e psichici a cura di una Commissione, nominata con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, composta da un primo dirigente medico della Polizia di Stato, che la presiede, e da due funzionari della carriera dei medici di Polizia con qualifica inferiore a primo dirigente medico.
6. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici di cui al comma 5 sono sottoposti agli accertamenti attitudinali da parte di una Commissione, nominata con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, composta da un dirigente della carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente, che la presiede, da un appartenente alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi e da un appartenente a una delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale con qualifiche non superiori a quella del presidente.
7. Con decreto del Direttore centrale per le risorse umane, su proposta della Commissione per gli accertamenti attitudinali e previa valutazione della Direzione centrale di sanità, sono approvati i test realizzati da professionisti o istituti pubblici o privati specializzati, tenuto conto delle funzioni del ruolo per cui il candidato concorre.
8. Le modalità relative allo svolgimento degli accertamenti psico-fisici e attitudinali sono pubblicate sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it, nella sezione dedicata al concorso, almeno una settimana prima dell'inizio delle stesse.
9. L'accertamento dell'idoneità attitudinale è diretto a verificare, secondo la tab. B del decreto del Ministro dell'interno 23 giugno 2022, n. 103, e ai soli fini del servizio di polizia svolto nella «Sezione paralimpica Fiamme Oro» nonché delle attività in sede di reimpiego, la sussistenza dei requisiti attitudinali indicati dal decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, nei limiti di compatibilità con i particolari requisiti psico-fisici previsti.
10. Le funzioni di Segretario delle predette Commissioni sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del personale



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

dell'Amministrazione civile dell'interno – Comparto Ministeri, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

11. I giudizi delle Commissioni per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale sono definitivi e comportano l'esclusione dal concorso in caso di inidoneità del candidato. Si applicano, in proposito, le disposizioni di cui all'art. 3, comma 7-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.
12. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti sono esclusi, di diritto, dal concorso.

Art. 8

Titoli valutabili

1. La Commissione esaminatrice valuta esclusivamente i titoli sportivi certificati dal C.I.P. acquisiti negli ultimi ventiquattro mesi precedenti la data di pubblicazione del presente bando, che devono corrispondere a quelli di seguito elencati:
 - a) **Paralimpiadi**: piazzamento dal 1° al 10° posto a scalare, piazzamento oltre il 10° posto, conseguimento Record Olimpico (fino a punti 40 per il primo posto);
 - b) **Campionati Mondiali**: piazzamento dal 1° al 10° posto a scalare, piazzamento oltre il 10° posto, conseguimento Record Mondiale (fino a punti 35 per il primo posto);
 - c) **Classifica finale di Coppa del Mondo**: piazzamento dal 1° al 10° posto a scalare, piazzamento oltre il 10° posto (fino a punti 30 per il primo posto);
 - d) **Campionati Europei**: piazzamento dal 1° al 10° posto a scalare, piazzamento oltre il 10° posto, conseguimento Record Europeo (fino a punti 25 per il primo posto);
 - e) **Prove di Coppa del Mondo**: piazzamento dal 1° al 10° posto a scalare, piazzamento oltre il 10° posto (fino a punti 15 per il primo posto);
 - f) **Campionati Italiani**: piazzamento dal 1° al 3° posto (fino a punti 10 per il primo posto).
2. La valutazione dei titoli è limitata a quelli indicati nella domanda di partecipazione da parte dei candidati risultati idonei, purché posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
3. I titoli valutati ed i relativi punteggi sono riportati su apposite schede individuali, sottoscritte dal Presidente e da tutti i componenti della Commissione, e costituiscono parte integrante degli atti del concorso.
4. La Commissione del concorso predetermina gli ulteriori criteri necessari per la valutazione dei titoli di cui al presente articolo 8 e per l'attribuzione dei relativi punteggi.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 9

Produzione dei titoli di preferenza

1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i candidati che hanno dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di possedere titoli di preferenza dovranno far pervenire al Servizio concorsi, entro il termine perentorio di quindici giorni dal superamento dei previsti accertamenti psico-fisici e attitudinali, la documentazione attestante il possesso dei predetti titoli, ovvero la dichiarazione sostitutiva ex d.P.R. n. 445/2000, come da facsimile (**All.4**), pena il mancato riconoscimento degli stessi.
2. La documentazione o la dichiarazione sostitutiva indicata al comma 1 devono essere trasmesse via PEC all'indirizzo dipps035.0602@pecps.interno.it, con copia fronte/retro di un valido documento d'identità, in specifici file formato PDF nominati come segue: Cognome Nome data di nascita FOP261 – titoli di preferenza (es. ROSSI Mario 01.01.2000 FOP261 – titoli di preferenza).

Art. 10

Graduatorie di merito e dichiarazione dei vincitori

1. La Commissione esaminatrice elabora le graduatorie di merito relative alle singole discipline/specialità sportive elencate all'art. 1, comma 2, sulla base dei punteggi complessivi attribuiti ai candidati in sede di valutazione dei titoli ai sensi dell'articolo 8.
2. A parità di merito, sono applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 e successive modificazioni.
3. Con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza sono approvate le graduatorie di merito e la dichiarazione dei vincitori del concorso.
4. Il decreto di approvazione delle graduatorie di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato sul sito istituzionale della Polizia di Stato, all'indirizzo www.poliziadistato.it, con relativo avviso di pubblicazione sul Portale unico del reclutamento, disponibile all'indirizzo www.inpa.gov.it, con valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 11

Nomina dei vincitori

1. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti tecnici del ruolo degli agenti e assistenti tecnici del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. Coloro che non si presentano, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del prescritto corso di formazione sono dichiarati decaduti dalla nomina.

Art. 12

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito Regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e particolari sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
 - a) il Titolare del trattamento è il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, con sede in Piazza del Viminale 1, IT-00184, Roma.
Il Punto di contatto è la Direzione centrale per le risorse umane – Servizio concorsi, che può essere contattato ai seguenti recapiti:
email: dipps.uffconcorsi@poliziadistato.it;
pec: dipps035.0600@pecps.interno.it;
 - b) il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) del Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza è contattabile ai seguenti recapiti:
indirizzo di posta: Piazza del Viminale 1, 00184, Roma;
pec: rdp@pecps.interno.it;
 - c) il trattamento è finalizzato all'eventuale instaurazione del rapporto d'impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168, nella legge 1° febbraio 1989, n. 53 e nel decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198;
 - d) i dati potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso e/o alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonché agli Enti previdenziali.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

4. Ai candidati sono riconosciuti, tra gli altri, il diritto di accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione centrale per le risorse umane.
5. Il trattamento dei dati personali e particolari contenuti nel Portale unico del reclutamento è regolato dall'articolo 11 del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia del 28 dicembre 2023.

Art. 13

Diritto di accesso alla documentazione amministrativa

1. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte dei soggetti interessati, ai sensi della normativa vigente, possono essere trasmesse – mediante posta elettronica certificata (PEC) personalmente intestata all'interessato – ai seguenti indirizzi PEC:
 - dipps035.0602@pecps.interno.it per istanze attinenti alla procedura concorsuale o ai lavori della Commissione esaminatrice;
 - dipps017.0200@pecps.interno.it per istanze attinenti ai lavori della Commissione per gli accertamenti psico-fisici;
 - dipps017.0302@pecps.interno.it per istanze attinenti ai lavori della Commissione per gli accertamenti attitudinali.

Art. 14

Provvedimenti di autotutela

1. Il Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, può revocare o annullare il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonché differire o contingentare l'ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione sul sito istituzionale www.poliziadistato.it nonché sul Portale unico del reclutamento, all'indirizzo www.inpa.gov.it, con valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 15

Avvertenze finali

1. Fatte salve le previste pubblicazioni sul Portale unico del reclutamento, disponibile all'indirizzo www.inpa.gov.it, tutte le comunicazioni, i provvedimenti e le disposizioni inerenti al presente bando di concorso sono pubblicate sul sito istituzionale www.poliziadistato.it con valore di notifica ai candidati.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. Il presente decreto e i suoi allegati, che ne sono parte integrante, sono pubblicati sul Portale unico del reclutamento, disponibile all'indirizzo www.inpa.gov.it, nonché sul sito web istituzionale della Polizia di Stato all'indirizzo www.poliziadistato.it.
3. Avverso il presente decreto è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, secondo le modalità di cui al Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della pubblicazione del presente decreto.

Roma, 24 SET. 2026

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Pisani

